

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE
ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)
PER L'ACCESSO
ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE
COMUNALI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
N. 74 del 30/09/2002

Art. 1 – Oggetto

1 - Il presente regolamento disciplina l'applicazione della normativa inerente l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), quale strumento uniforme di valutazione della capacità economica del nucleo familiare che richiede di accedere alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune.

Art. 2 – Riferimenti normativi

1 - Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla seguente normativa:

- a) D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 “Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”;
- b) DPCM 7 maggio 1999 n. 221 “Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate”;
- c) DPCM 21 luglio 1999 n. 305 “Regolamento recante disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata a norma dell’art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. 109 del 31 marzo 1998”;
- d) D. Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate”;
- e) DPCM n. 242 del 4 aprile 2001, pubblicato sulla G.U. n. 146 del 26.6.2001 “Regolamento concernente modifiche al DPCM 7 maggio 1999, n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ed individuazione del nucleo familiare per particolari casi a norma degli artt. 1, comma 3, e 2, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130”;
- f) DPCM del 18 maggio 2001, pubblicato sulla G.U. n. 155 del 6.7.2001 “Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell’art. 4, comma 6,

del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130”.

2 - Con il presente regolamento l’Amministrazione comunale intende dare piena attuazione alla normativa nazionale sul ricometro e, conseguentemente, in caso di sostanziali modifiche legislative, queste si intenderanno automaticamente recepite all’interno dei regolamenti comunali.

3 - Per tutto ciò che la normativa nazionale lascia alla discrezione dell’Ente Locale, i regolamenti comunali dei singoli servizi determineranno i criteri e le condizioni di accesso alle varie politiche sociali.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1 - Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai servizi comunali per i quali sono richieste da parte dei cittadini-utenti, residenti nel Comune di Vimodrone, agevolazioni tariffarie per il sostegno alla famiglia e/o alla persona.

2 - L’applicazione del regolamento è comunque estesa dal Comune ad altri eventuali nuovi servizi e prestazioni non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura e nel costo alla situazione economica dell’utente.

Art. 4 – Informazione ai cittadini

1 - Il Comune di Vimodrone garantisce un’adeguata campagna d’informazione verso tutta la cittadinanza al fine di permettere pari opportunità nella conoscenza dei nuovi strumenti e criteri agevolativi, contenuti nel presente regolamento in base alla normativa vigente.

Art. 5 – Individuazione del nucleo familiare di riferimento

1 - Per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate si prevede che il nucleo familiare di riferimento per il calcolo dell’I.S.E.E. sia di norma quello anagrafico, ai sensi dell’art. 4 del DPR 30 maggio 1989, n. 223, fatte salve alcune specifiche situazioni espressamente disciplinate dalla normativa specifica statale, di cui al precedente art. 2.

2 - Per nucleo familiare si intende quello composto dai componenti la famiglia anagrafica, quale risultante nello stato di famiglia, e cioè l’insieme “di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune”.

Art. 6 – Criteri di calcolo

1 - Per il calcolo dell’I.S.E.E. si richiama quanto stabilito dalla normativa statale di riferimento, indicata al precedente art. 2.

Art. 7 – Requisiti e determinazione delle agevolazioni relative ai servizi comunali

1 - I requisiti necessari per l’ammissione ai servizi comunali, nonché le soglie di accesso alle prestazioni agevolate, le relative misure di riduzione e le tariffe di ogni servizio, sono stabiliti dalla Giunta comunale con appositi atti.

Art. 8 – Assistenza alla compilazione

1 - Per l'assistenza nella compilazione della dichiarazione sostitutiva prevista per il calcolo dell'I.S.E.E., il Comune garantisce ai cittadini un adeguato sostegno, tramite il personale amministrativo operante nel servizio cui è attribuita la competenza della prestazione sociale richiesta.

8.2 - In caso di particolare estensione dell'ambito di applicazione dell'I.S.E.E., l'Amministrazione comunale potrà valutare la stipula di apposita convenzione con i CAF, al fine di garantire l'adeguata assistenza ai cittadini richiedenti le prestazioni sociali agevolate.

Art. 9 – Acquisizione e trattamento dei dati personali

1 - L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali, contenuti nei documenti inerenti l'I.S.E.E., avvengono nel rispetto della legge 675/96 e del d.lgs. 135/99, e successive modificazioni ed integrazioni, individuando incaricati e misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali.

Art. 10 – Dichiarazione sostitutiva unica e attestazione di presentazione e calcolo I.S.E.E.

1 - La domanda di prestazione sociale agevolata comunale deve essere presentata mediante l'apposita dichiarazione sostitutiva unica, avente validità annuale, resa sui modelli-tipo di cui al D.P.C.M. del 18.5.2001, compilata da parte dell'interessato/richiedente nel rispetto della normativa di riferimento, di cui al precedente art. 2.

2 - Il competente servizio comunale è tenuto a rilasciare al cittadino richiedente l'attestazione provvisoria del ricevimento della dichiarazione sostitutiva, provvedendo entro 10 giorni alla trasmissione della dichiarazione al sistema informativo ISE istituito presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, competente alla gestione della banca dati ed al rilascio dell'attestazione contenente i dati acquisiti ed il calcolo dell'I.S.E.E.

L'attestazione è utilizzabile da tutti i componenti il nucleo familiare per richiedere altre eventuali prestazioni agevolate, nel periodo di un anno a partire dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Art. 11 – Variazioni della situazione economica

1 - E' lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'I.S.E.E.

2 - Gli effetti della nuova dichiarazione, di cui al comma precedente, di norma decorrono dal terzo mese successivo alla presentazione della medesima.

3 - E' prevista tuttavia la decorrenza immediata degli effetti della nuova dichiarazione nel caso in cui dalla rilevante variazione, del nucleo familiare o della situazione economica, ne sia derivato un disagio tale da comportare l'inserimento del nucleo familiare in un progetto socio-assistenziale, mirato al superamento della difficoltà e segnalato in forma scritta dagli Assistenti Sociali comunali.

Art. 12 – Controlli

1 - Per accertare la veridicità delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive presentate dai richiedenti ammessi alle prestazioni agevolate il Comune effettua controlli, con le modalità e nelle forme previste dalla normativa vigente in materia, mediante verifica dei dati già in proprio possesso, tramite scambio di informazioni con altre Pubbliche Amministrazioni, mediante la convenzione con il Ministero delle Finanze o altri istituti all'uopo autorizzati.

2 - In particolare si riserva di effettuare i seguenti tipi di accertamento:

- controllo puntuale se sollecitato da dubbi sulla veridicità dei contenuti della dichiarazione;
- controllo a campione su un determinato numero di dichiarazioni;
- controllo generalizzato dei casi di riduzione della tariffa in misura pari o superiore al 75%.

3 - In caso di dichiarazioni mendaci, non riconducibili a meri errori materiali, il responsabile del settore competente revoca o sospende il beneficio ottenuto dall'utente, segnala d'ufficio il fatto all'autorità Giudiziaria ed attiva le procedure per il diritto al recupero dei benefici economici indebitamente fruiti dal dichiarante.

Art. 13 – Partecipazione dell'utenza al costo dei servizi

1 - I fruitori del servizio sono tenuti a concorrere al costo delle prestazioni richieste in relazione alle loro condizioni economiche beneficiando di una riduzione in base al proprio I.S.E.E. secondo quanto determinato annualmente con deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 14 - Disposizioni finali

1 - E' abrogata ogni altra normativa comunale in materia di accesso alle prestazioni agevolate a decorrere dall'anno 2002, secondo quanto stabilito nei rispettivi atti deliberativi della Giunta Comunale in materia di tariffe dei singoli servizi.

2 - Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla legislazione vigente ed ai regolamenti comunali dei singoli servizi.